

CAMB/2024/120 del 02/12/2024

**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI
AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI**

CONSIGLIO D'AMBITO

**OGGETTO: CONFERMA DELLA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE IN
HOUSE PROVIDING NEL BACINO COMPRENDENTE IL
TERRITORIO DEI COMUNI DI NOVAFELTRIA, TALAMELLO,
CASTELDELCI, PENNABILLI, SAN LEO, SANT'AGATA FELTRIA,
MAIOLO E MONTECOPIOLO (DELLA PROVINCIA DI RIMINI).**

IL PRESIDENTE
Caterina Bagni



CONSIGLIO D'AMBITO

Il giorno lunedì 2 dicembre 2024 alle ore 14:30, il Consiglio d'Ambito si è riunito in modalità videoconferenza.

Sono presenti i Sig.ri:

N	RAPPRESENTANTE	CONSIGLIO LOCALE DI APPARTENENZA	CARICA	PRESENTE (P) ASSENTE (A)
1.	Bagni Caterina	Modena	Presidente	P
2.	Balboni Alessandro	Ferrara	Consigliere	A
3.	Bongiorni Matteo	Piacenza	Consigliere	P
4.	Montini Anna	Rimini	Consigliere	P
5.	Palli Valentina	Ravenna	Consigliere	P
6.	Petetta Giuseppe	Forlì Cesena	Consigliere	P
7.	Poluzzi Alessandro	Bologna	Consigliere	A
8.	Prandi Davide	Reggio Emilia	Consigliere	P
9.	Spina Aldo	Parma	Consigliere	P

OGGETTO: CONFERMA DELLA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE IN HOUSE PROVIDING NEL BACINO COMPRENDENTE IL TERRITORIO DEI COMUNI DI NOVAFELTRIA, TALAMELLO, CASTELDELCI, PENNABILLI, SAN LEO, SANT'AGATA FELTRIA, MAIOLO E MONTECOPIOLO (DELLA PROVINCIA DI RIMINI).

Il Presidente Caterina Bagni assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Visti:

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
- il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni nella l. 14 settembre 2011, n.148, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.”, art. 3-bis, comma 1-bis;
- il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella l. 24 marzo 2012, n. 27, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la



competitività.”, art. 25, comma 4;

- il D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” e in particolare l’art. 16 dedicato alla disciplina delle *Società in house* e ai prescritti requisiti del controllo analogo e dell’attività prevalente;
- Il D. Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201 “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”;
- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;
- la L.R. Emilia Romagna 5 ottobre 2015, n. 16 recante “Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31.”;
- il Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifiche (PRRB), approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna 12 luglio 2022, n. 87;

visto in particolare l’art. 7, comma 5, lett. f) della l.r. 23/2011, ai sensi del quale spetta al Consiglio d’Ambito provvedere all’assunzione delle decisioni relative alla modalità di affidamento del servizio, mentre, ai sensi dell’art. 8 comma 6, i Consigli locali provvedono a proporre al Consiglio d’Ambito le modalità specifiche di organizzazione e gestione del medesimo servizio;

premesse che:

- con deliberazione n. 5 del 25 luglio 2013 il Consiglio Locale di Rimini ha proposto al Consiglio d’Ambito, ai fini del nuovo affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di confermare i bacini di affidamento esistenti così composti:
- bacino corrispondente al territorio dei comuni di Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Misano Adriatico, Riccione, Rimini, Coriano, Gemmano, Mondaino, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo - Monte Colombo, Morciano di Romagna, Poggio Torriana, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Santarcangelo di Romagna, Verucchio;
- bacino corrispondente al territorio dei Comuni di, Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria, Talamello;
- con Deliberazione n. 4 del 16 luglio 2018 il Consiglio Locale di Rimini, ai fini del nuovo affidamento del servizio nei bacini di gestione come definiti nella proposta di cui alla suindicata deliberazione n. 5/2013, ha proposto al Consiglio d’ambito, sulla base delle richieste espresse dai Comuni interessati, di adottare le seguenti modalità:
- bacino corrispondente al territorio dei comuni di Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Misano

Adriatico, Riccione, Rimini, Coriano, Gemmano, Mondaino, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo - Monte Colombo, Morciano di Romagna, Poggio Torriana, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Santarcangelo di Romagna, Verucchio: procedura ad evidenza pubblica per la selezione del gestore affidatario;

- bacino corrispondente al territorio dei Comuni di, Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria, Talamello: affidamento secondo il modello dell'in house providing;
- con deliberazione n. 58 del 25 luglio 2018 il Consiglio d'Ambito ha confermato quanto proposto dal Consiglio Locale di Rimini tanto con riferimento alla suddivisione dei bacini di affidamento, quanto con riferimento alla forma di gestione;
- con deliberazione n. 4 del 16 ottobre 2023 il Consiglio Locale di Rimini ha da ultimo confermato la suddivisione dei bacini suddetti e le relative forme di gestione, con l'inclusione dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio entrati a far parte del territorio regionale a seguito della L. 28 maggio 2021, n. 84, come segue:
- bacino corrispondente al territorio dei comuni di Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Misano Adriatico, Riccione, Rimini, Coriano, Gemmano, Mondaino, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo - Monte Colombo, Morciano di Romagna, Poggio Torriana, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Santarcangelo di Romagna, Sassofeltrio, Verucchio: procedura ad evidenza pubblica per la selezione del gestore affidatario;
- bacino corrispondente al territorio dei Comuni di Casteldelci, Maiolo, Montecopiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria, Talamello: affidamento secondo il modello dell'in house providing;
- con deliberazione n. 17 del 25/10/2024 il Consiglio Locale di Rimini ha deliberato di proporre al Consiglio d'Ambito di approvare il documento di stralcio funzionale del Piano d'Ambito della provincia di Rimini riguardante il bacino gestionale costituito dai comuni di Casteldelci, Maiolo, Montecopiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria, Talamello;
- con deliberazione n. 108 del 25/10/2024, sulla base della deliberazione di Consiglio Locale succitata, il Consiglio d'Ambito ha approvato il documento di stralcio funzionale del Piano d'Ambito della provincia di Rimini riguardante il bacino gestionale costituito dai comuni di Casteldelci, Maiolo, Montecopiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria, Talamello;

visto il D.lgs. 201 del 23 dicembre 2022 ed in particolare:

- l'art. 14 (che di seguito si riporta nelle parti di rilievo ai fini della presente deliberazione con sottolineature aggiunte):

1. (...) l'ente locale e gli altri enti competenti, (...), provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

(...)

c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;

2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. (...).

3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni. (...).

• l'art. 17 (che di seguito si riporta nelle parti di rilievo ai fini della presente deliberazione con sottolineature aggiunte):

2. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici(...), gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, (...).

3. Il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35.

4. Per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui al comma 2 è allegato un piano

economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

5. L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.

preso atto che:

- con note acquisite al PG/AT/2024/11111 del 23/10/2024 e al PG/AT/2024/12157 del 25/11/2024, la società Montefeltro Servizi S.r.l. ha trasmesso all'Agenzia il Piano Industriale comprensivo del Piano Economico Finanziario di affidamento relativo alla gestione in capo alla medesima Società volto a dimostrare la sostenibilità tecnico-economica e la congruità dell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel bacino territoriale dei Comuni soci;
- con la medesima nota PG/AT/2024/12157 del 25/11/2024, la Società Montefeltro Servizi S.r.l. ha trasmesso all'Agenzia l'asseverazione del suindicato Piano Economico Finanziario di affidamento rilasciata dal revisore legale Dott. Igor Menarbin in data 22/11/2024;

dato atto che in base ai riportati artt. 14 e 17 del D.lgs. 201/2022 al fine di effettuare un affidamento dei servizi a rete, quale è il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, secondo la modalità dell'*in house providing* occorre che l'ente concedente:

- proceda a svolgere un'approfondita istruttoria che tenga conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati, che risulti da un'apposita relazione ove si evidenzino anche le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto comunitario

per la forma di affidamento, gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche;

- proceda all'adozione di un'apposita deliberazione assistita da una qualificata motivazione che dia conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni *in house* alla quale deve essere allegato un piano economico-finanziari asseverato dai soggetti competenti in base alla norma
- proceda alla pubblicazione della deliberazione adottata su apposita sezione del relativo portale dell'ANAC procedendo alla stipula del contratto di servizio decorsi 60 giorni dall'intervenuta pubblicazione;

considerato inoltre che

- il D.lgs. n. 201/2022 affida all'Autorità Nazionale Anticorruzione il compito di pubblicare la documentazione degli enti locali relativa ai contratti di affidamento ed alla gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, trasmessa all'ANAC dai medesimi enti interessati;
- in adempimento a quanto previsto dal decreto suddetto ANAC ha istituito il servizio Trasparenza SPL con lo scopo di raccogliere in un unico archivio digitale la documentazione sulle procedure di affidamento e sulla gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- in particolare sono oggetto di pubblicazione sul riferito portale, per quanto in questa sede rileva:
- la relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale (art.14 c.3);
- la deliberazione di affidamento del servizio a società *in house* (art.17 c.2) per affidamenti sopra soglia del servizio pubblico locale, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale;
- il contratto di servizio (art.31 c.2);
- al fine di supportare gli enti affidanti nella predisposizione della documentazione richiesta dal decreto, semplificarne e uniformarne i contenuti e indirizzare correttamente le valutazioni che gli enti sono chiamati ad effettuare nell'affidamento dei servizi pubblici locali, l'ANAC, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'AGCM hanno



elaborato un possibile schema tipo per i seguenti documenti:

- Relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale, come previsto dall'art. 14, comma 3;
- Motivazione qualificata richiesta dall'art. 17, comma 2, in caso di affidamenti diretti a società *in house* di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici;

valutato dunque opportuno che l'Agenzia impieghi il modello pubblicato da ANAC sul portale Trasparenza SPL al fine della compilazione della Relazione prevista all'art. 14 del D.lgs. 201/2022 contenente la dettagliata esposizione delle risultanze dell'istruttoria tecnica, giuridica ed economico-finanziaria condotta dall'Agenzia ai fini dell'affidamento *in house* del servizio di cui trattasi;

richiamati integralmente i contenuti della suindicata Relazione illustrativa delle ragioni della scelta della modalità di gestione del servizio per l'affidamento alla società *in house* Montefeltro Servizi S.r.l., sia sotto il profilo della sussistenza nel caso di specie dei requisiti richiesti dalla normativa per l'affidamento *in house* sia sotto i profili tecnico ed economico-finanziario per una valutazione di efficienza, efficacia ed economicità della gestione, secondo i contenuti del suindicato Piano Economico Finanziario asseverato;

ritenuto pertanto:

- di confermare la scelta, già operata con deliberazione n. 58 del 25 luglio 2018 di questo Consiglio d'Ambito, della forma di gestione secondo modalità *in house providing* alla società Montefeltro Servizi S.r.l. del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino gestionale composto dai comuni di Novafeltria, Talamello, Casteldelci, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria, Maiolo, già correntemente esercito dalla medesima società;
- di confermare la scelta, già operata con deliberazione n. 4 del 16 ottobre 2023 con cui il Consiglio Locale di Rimini ha da ultimo confermato la suddivisione dei bacini della provincia di Rimini e le relative forme di gestione da adottare, disponendo l'inclusione del Comune di Montecopiolo, entrato a far parte del territorio regionale a decorrere dall'anno 2022, nel bacino di cui al punto precedente;
- di condividere ed approvare la Relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale società *in house* Montefeltro Servizi S.r.l. (d.lgs. 201/2022, art. 14, commi 2, 3 e 4; art. 31, commi 1 e 2), redatta in base alla relativa modulistica pubblicata sul portale ANAC, con allegato il Piano Economico Finanziario di affidamento asseverato a base dell'affidamento, allegata quale parte integrante della presente deliberazione;



- di pubblicare la Relazione di cui al precedente punto. sul sito istituzionale dell’Agenzia e contestualmente sullo specifico portale telematico dell’ANAC ai sensi dell’art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 201/2022;
- di dare atto che con successiva deliberazione, in base alle risultanze dell’istruttoria tecnica, giuridica ed economico-finanziaria svolta dalla struttura tecnica dell’Agenzia e risultante dalla Relazione allegata, si procederà all’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale di cui si è detto alla società Montefeltro Servizi S.r.l., allegando alla medesima deliberazione la motivazione qualificata prevista dall’art. 17 del d.lgs. n. 201/2022 che verrà redatta in base alla relativa modulistica pubblicata sul portale ANAC;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

con voti favorevoli e unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di confermare la scelta, già operata con deliberazione n. 58 del 25 luglio 2018 di questo Consiglio d’Ambito, della forma di gestione secondo modalità in house providing alla società Montefeltro Servizi S.r.l. del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino gestionale composto dai seguenti comuni della Provincia di Rimini: Novafeltria, Talamello, Casteldelci, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria, Maiolo e Montecopiolo;
2. di confermare la scelta, già operata con deliberazione n. 4 del 16 ottobre 2023 con cui il Consiglio Locale di Rimini ha da ultimo confermato la suddivisione dei bacini della provincia di Rimini e le relative forme di gestione disponendo l’inclusione del Comune di Montecopiolo, entrato a far parte del territorio regionale a decorrere dall’anno 2022, nel bacino di cui al punto precedente;
3. di condividere ed approvare la Relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale della società in house Montefeltro Servizi S.r.l. (d.lgs. 201/2022, art. 14, commi 2, 3 e 4; art. 31, commi 1 e 2) - redatta in base al relativo schema tipo messo a disposizione da ANAC - e il suo allegato PEFA (Piano Economico Finanziario di Affidamento asseverato) a base dell’affidamento, quale parte integrante della presente deliberazione;
4. di pubblicare la Relazione di cui al precedente punto 3. sul sito istituzionale dell’Agenzia e contestualmente sullo specifico portale telematico dell’ANAC ai sensi dell’art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 201/2022;
5. di dare atto che con successiva deliberazione, in base alle risultanze dell’istruttoria tecnica, giuridica ed economico-finanziaria svolta dalla struttura tecnica dell’Agenzia e

risultante dalla Relazione allegata, si procederà all'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale di cui si è detto alla società Montefeltro Servizi S.r.l., allegando alla medesima deliberazione la motivazione qualificata prevista dall'art. 17 del d.lgs. n. 201/2022 che verrà redatta in base al relativo schema tipo messo a disposizione da ANAC sul portale della Trasparenza SPL;

6. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti;

Con separata ed unanime votazione, data l'urgenza, si dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.



Si dichiara che sono parte integrante del presente atto gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo della proposta sopra riportato:

1. CAMB-120-2024-All_1-Relazione_art.14_201_2022_revAC.pdf.p7m
2. CAMB-120-2024-All_2-Lettera_asseverazione_Montefeltro-signed.pdf



1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stata sottoscritta la proposta

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO D'AMBITO N° 131 / 2024

OGGETTO: CONFERMA DELLA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE IN HOUSE PROVIDING NEL BACINO COMPRENDEnte IL TERRITORIO DEI COMUNI DI NOVAFELTRIA, TALAMELLO, CASTELDELICI, PENNABILLI, SAN LEO, SANT'AGATA FELTRIA, MAIOLO E MONTECOPIOLO (DELLA PROVINCIA DI RIMINI).

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DI AREA
Firmato digitalmente da Paolo Carini

Bologna, 27/11/2024



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Caterina Bagni
Firmato digitalmente

Il Segretario verbalizzante
Elisabetta Montanari
Firmato digitalmente

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Bologna, 02/12/2024

